

**comune di
biccari -fg-**

**piano
regolatore
generale**

il progettista: (dott. Ing. Luigi Cela)



Luigi Cela

il sindaco: _____

**norme tecniche
di attuazione**

foggia, li 25-5-1984

archivio n° 84003

* - I N D I C E A N A L I T I C O - *

CAP. I - NORME GENERALI:

ART. 1 - P r e m e s s a	pag. 2
ART. 2 - Zonizzazione	" 2
ART. 3 - Destinazioni d'uso	" 4

CAP. I I - NORME PER L'EDIFICAZIONE:

ART. 4 - Edificazione nella Zona Omogenea "A".....	pag. 10
ART. 5 - Edificazione nella Sottozona totalmente edificata	" 11
ART. 6 - Edificazione nella Sottozona di completamento	" 15
ART. 7 - Edificazione nella Zona di espansione ...	" 18
ART. 8 - Edificazione nelle borgate rurali	" 19
ART. 9 - Edificazione nella Zona Artigianale e per piccole industrie.....	" 19
ART. 10 - Edificazione nella Zona "E".....	" 21
ART. 11 - Edificazione nella Zona Turistica	" 26

CAP. I I I - ATTREZZATURE:

ART. 12 - Quantità minime	pag. 27
ART. 13 - Rapporto abitante/Attrezzature	" 28

CAP. I V - URBANIZZAZIONI PRIMARIE:

ART. 14 - Aree per urbanizzazione primaria.....	pag. 28
---	---------

CAP. V - NORME FINALI:

ART. 15 - Contributo	pag. 28
ART. 16 - Programmi Pluriennali di Attuazione.....	pag. 28

* * *
* *
* *

N O R M E G E N E R A L I

ART. 1 - P R E M E S S A -

Tutto il territorio comunale di BICCARI (Foggia) è soggetto ai vincoli ed alle prescrizioni riportati negli elaborati grafici, nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione e nel Regolamento Edilizio, costituenti, nel loro complesso, il Piano Regolatore Comunale Generale.

Per quanto non precisato negli atti precedentemente menzionati, si rimanda alle leggi statali e regionali di disciplina urbanistica e di assetto del territorio.

Il Piano Regolatore Generale si attua per mezzo degli strumenti indicati nell'articolo 58^{24/bis} del Regolamento Edilizio (Attuazione della disciplina urbanistica).

ART. 2 - Z O N I Z Z A Z I O N E -

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee:

1. Z O N A "A": La parte del territorio urbano avente particolare valore storico-ambientale.
2. Z O N A "B": La parte del territorio urbano già interessata dalla edificazione o da programmazioni urbanistiche esecutive, suddivise nelle sottozone seguenti:
 - totalmente edificata;
 - parzialmente edificata e di completamento;
 - compresa in strumenti urbanistici esecutivi (Piani particolareggiati e Piani di lottizzazione in fase di convenzionamento);
3. Z O N A "C": La parte del territorio urbano destinata a nuovi insediamenti residenziali e di tipo misto (residenziale + artigianale) o da programmazioni urbanistiche esecutive (Piano di Lottizzazioni convenzionati - P.E.E.P., ex legge 167).

4. ZONA "D": La parte del territorio comunale destinata ad insediamenti artigianali ed a piccole industrie, suddivisa nelle sottozone:

- D₁: destinata a nuovi insediamenti;
- D₂: destinata all'ampliamento e realizzazione di attività produttive esistenti;
- D₃: compresa nel Piano per insediamenti produttivi (PIP ex legge 865);
- D₄: compresa in Piano Quadro di iniziativa pubblica.

5. ZONA "E": La parte del territorio comunale destinata ad usi agricoli.

6. ZONA TURISTICA: La parte del territorio comunale destinata ad insediamenti turistici.

7. BORGATE RURALI: La parte del territorio comunale in cui ricadono nuclei abitati esterni al centro urbano.

Oltre alle predette Zone Omogenee, nei grafici del P.R.G. risultano tipizzate:

- le aree a verde (attrezzato, privato, cimiteriale, di rispetto cimiteriale e di rispetto fluviale);
- le aree ad elevata caratterizzazione ambientale;
- le aree per attrezzature e servizi;
- le aree per attrezzature esistenti da trasferire in altro sito;
- le aree per la viabilità pubblica, sia carrabile che pedonale, per aiuole spartitraffico e per parcheggi pubblici;
- le aree per la coltivazione di cave di argilla.

Tutta la parte del territorio comunale non classificata tra le Zone Omogenee e non tipizzata è da intendersi, a tutti gli effetti, Zona Omogenea "E".

L'edificazione nelle singole Zone Omogenee e nelle aree tipizzate deve avvenire nel rispetto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, del Regolamento Edilizio e dei grafici del P.R.G., con l'avvertenza che, in ca=

so di discordanza fra le diverse prescrizioni, vale la norma più restrittiva.

ART. 3 - DESTINAZIONI D'USO -

Con riferimento alla definizione di cui all' articolo 60 del Regolamento Edilizio, si precisano le destinazioni d'uso delle diverse Zone Omogenee e delle aree tipizzate previste nel P.R.G.:

- ZONA "A", ZONA "B" e ZONA "C":

La principale destinazione d'uso delle Zone Omogenee "A", "B", e "C", è quella residenziale.

(*) Negli edifici residenziali o in edifici ^{a se' stanti} asestanti realizzabili su aree appositamente riservate in sede di piano esecutivo e con l'osservanza delle leggi e disposizioni particolari in materia, sono consentite:

- attrezzature di interesse zonale, non specificatamente residenziali ma strettamente connesse con la residenza, quali magazzini di vendita, depositi, centri culturali, luoghi di riunione, svago, ristoro e spettacolo con impianti inerenti, studi professionali, banche ed affini;
- attrezzature pubbliche di interesse collettivo (scuole, asili-nido, giardini d'infanzia, ambulatori, Chiese ed attrezzature religiose, parcheggi e verde attrezzato, edifici pubblici in genere).(*)

Restano, quindi, escluse: le attività industriali, i macelli, i sanatori, gli ospedali, le cliniche (tranne quando queste ultime non abbiano più di 20 posti-letto e siano realizzate in edifici isolati nell'ambito di lotti con rapporto di copertura inferiore ad 1/3), le stalle, le scuderie ed in genere tutte quelle attività in contrasto con la destinazione d'uso principale delle Zone "A", "B", "C".

Esclusivamente nella zona di espansione contraddistinta nei grafici del P.R.G. con la lettera "M", non meno del 25% della cubatura totale dev'essere destinata ad attività artigianali; nella stessa zona è consentita anche la costruzione, in fabbricati a se' stanti, di officine, laboratori, magazzini, depositi, servizi di trasporto et simili.

*

- Z O N A "D":

Nell'abito della Zona "D" possono ubicarsi tutte le attività elencate nell'art. 65 del Regolamento Edilizio.

Sono, inoltre, consentite: le costruzioni destinate alle attività connesse con le industrie quali: uffici, laboratori, locali di soggiorno diurno per gli addetti, nonché le abitazioni strettamente necessarie per il servizio di custodia (*) nella misura di una unità abitativa per lotto, con superficie utile non superiore al 20% di quella destinata ad attività produttive (*).

- Z O N A "E":

In detta zona sono consentiti, in linea principale, gli edifici a servizio dell'agricoltura, quali: stalle, concimaie, fienili, silos, depositi attrezzi e macchine agricole, porcili, gallinai, e simili, le abitazioni per i conduttori ed i salariati, nonché i complessi produttivi agricoli funzionali alla conduzione del fondo ed alla produttività agricola come specificato all'articolo 9 della legge regionale n. 66/1979.

Sono ammessi gli edifici destinati ad attività produttive connesse con la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli quali: silos, magazzini, depositi, cantine, oleifici, celle frigorifere, mulini, conservifici, mattatoi, lavorazione pelli, residuati da macellazione e simili e quelli finalizzati al potenziamento della zootecnia.

(*) Sono altresì ammesse le attrezzature a servizio del traffico, quali depositi e distributori, nonché quelle attività produttive che, pur non essendo elencate come insalubri ai sensi del D.M. 22.12.75, non sono collocabili nell'ambito della zona "D" per motivi di sicurezza ed igiene.

Nelle zone agricole, appositamente individuate nelle tavole di P.R.G., sono infine ammessi i manufatti per la ricerca, estrazione e distribuzione di idrocarburi e gli edifici per i relativi uffici e per il soggiorno e pernottamento del personale addetto al controllo e la custodia degli impianti (*).

Z O N A T U R I S T I C A :

La destinazione d'uso delle aree comprese nella Zona Turistica

(escluso, ovviamente, quelle destinate a verde pubblico, ad attrezzature ed alla viabilità) è quella residenziale, sia in edifici che in insediamenti ricettivi all'aperto (posti tenda, bungalow, posti roullottes e posti auto caravan).

Negli edifici residenziali possono anche trovare sede ambienti destinati a cantina, deposito attrezzi ed autorimessa.

In edifici a sè stanti, è ammessa la realizzazione di negozi, pubblici esercizi, botteghe artigiane funzionali all'attività residenziale e luoghi di riunione e svago.

Le precedenti elencazioni non sono da intendersi esemplificative, ma prescrittive; pertanto vanno escluse tutte le destinazioni d'uso non espressamente menzionate.

- B O R G A T E R U R A L I :

(*) VEDASI ART. 8 (*)

- AREE TIPIZZATE A VERDE ATTREZZATO:

Le aree tipizzate a verde attrezzato si suddividono in:

- Verde attrezzato a parco;
- Verde con attrezzature sportive.

Nelle aree a verde attrezzato a parco è vietata la costruzione di qualsiasi edificio ad eccezione di pensiline, porticati, chioschi, serre ed altre piccole costruzioni aventi altezza complessiva non superiore a ml. 2,50 e superficie non superiore a mq. 20,00, singolarmente, e non eccedente la centesima parte dell'intera area, nella totalità.

Le costruzioni debbono essere schermate con alberi di alto fusto e con rampicanti sempre verdi.

E' consentito, altresì, la realizzazione di attrezzature per il gioco dei bambini.

Nelle aree a verde riservato allo sport è consentita la realizzazione delle sole attrezzature sportive e dei relativi edifici di servizio, quali: alloggio custode, spogliatoi, tribune, docce, servizi igienici, depositi attrezzi, locale visita medica e simili.

- AREE TIPIZZATE A VERDE PRIVATO:

Non è consentita l'edificazione di qualsiasi edificio sia in superficie che in sottosuolo.

Sono consentiti soltanto i servizi canalizzati interrati, i marciapiedi di contorno degli edifici, le logge e verande al livello del calpestio del piano rialzato, le rampe di accesso ai locali interrati, i percorsi ed i parcheggi di pertinenza dei fabbricati e le sistemazioni esterne in generale.

- AREE TIPIZZATE A VERDE CIMITERIALE:

Sono consentite le costruzioni in sottosuolo ed in superficie connesse con la sepoltura ed inumazione delle salme, purché realizzate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nazionali, regionali e comunali in vigore.

Sono, altresì, ammessi edifici per il culto, per uffici, per guar-

diana e per servizi in genere.

Gli edifici ammessi debbono avere, singolarmente, cubatura non eccedente i 1.500,00 mc. ed altezza non eccedente i ml. 10,00.

- AREE TIPIZZATE A VERDE DI RISPETTO CIMITERIALE E DI RISPETTO FLUVIALE:

Non sono consentite nuove costruzioni qualunque possa essere la loro destinazione d'uso.

Nella sola zona di rispetto cimiteriale è ammessa la costruzione di chioschi per la vendita di fiori e simili per i quali devono essere rispettati i seguenti limiti:

- Superficie massima coperta: mq. 12,00=
- Altezza massima: ml. =3,50=
- Distanza minima fra i chioschi: " =5,00=
- Distanza minima dal ciglio stradale: " =3,00=.

Per gli edifici esistenti ricadenti in dette zone di rispetto, sono consentite solo le opere riconosciute necessarie per la loro conservazione e per la manutenzione ordinaria, con esclusione quindi, di ogni aumento di superficie coperta e di cubatura.

- AREA AD ELEVATA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE:

Non è consentita alcuna modificazione ed alterazione dello stato dei luoghi, se non i lavori strettamente connessi con la conduzione agricola dei fondi.

(*) Ogni intervento che comporta modifica dello stato di fatto, ivi compreso il taglio di alberi di alto fusto, potrà essere assentito solo previo rilascio -da parte della Giunta Regionale- del nulla-osta paesaggistico ai sensi dello art. 7 della Legge n. 1497/1939 e dell'art. 1 della Legge n.431/1985. (*)

Per gli edifici esistenti ricadenti nella zona, ivi compreso il complesso edilizio "Convento", sono consentite solo le opere riconosciute necessarie per la manutenzione ordinaria e per la loro conservazione, sempre previo parere della competente Soprintendenza.

- AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI:

L'utilizzazione di queste aree è riservata all'Ente Comune e ad altri Enti Pubblici da esso delegati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

Nell'ambito di tali aree è consentita la realizzazione delle sole opere di interesse pubblico, le cui caratteristiche dovranno essere corrispondenti alle norme specifiche per ciascun tipo di intervento e la cui realizzazione dev'essere curata in modo tale da non creare contrasti con l'ambiente architettonico ed urbanistico circostante.

-AREE PER ATTREZZATURE ESISTENTI DA TRASFERIRE IN ALTRO SITO:

Fino al trasferimento del mattatoio comunale in altro sito o alla chiusura definitiva dello stesso in base a decreto del Veterinario Provinciale, gli edifici ricadenti nella zona possono essere sottoposti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le aree libere non possono avere alcuna utilizzazione edilizia.

(*) Intervenuto il trasferimento o la chiusura definitiva della struttura dell'esistente mattatoio comunale, le aree e gli edifici di proprietà comunale potranno essere utilizzati come attrezzature di interesse generale, mentre per le aree e gli edifici di proprietà privata potrà consentirsi la sola manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il risanamento conservativo. (*)

- AREE PER VIABILITA' PUBBLICA, PER AIUOLE SPARTITRAFFICO E PER PARCHEGGI PUBBLICI:

Su dette aree non è consentita la costruzione di alcun manufatto, sia in sottosuolo che in superficie, ad eccezione dei marciapiedi con i relativi cordoli di delimitazione e dei sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete di metano, rete elettrica e rete telefonica).

E' ammessa la collocazione in opera di elementi di arredo urbano quali: paline direzionali, insegne et simili, purchè non creino intralcio di sorta al traffico.

- AREE PER LA COLTIVAZIONE DI CAVE DI ARGILLA:

Nel rispetto delle norme previste dalle leggi statali e regionali e salvo le procedure per le concessioni, sono consentiti solo i movimenti di materie e la realizzazione, con carattere di precarietà, di manufatti necessari per la coltivazione.

Scaduta la concessione o esaurita la coltivazione, il concessionario dovrà rimuovere, a propria cura e spese, eventuali manufatti realizzati.

C A P. I I

NORME PER LA EDIFICAZIONE

ART. 4 - EDIFICAZIONE NELLA ZONA OMOGENEA "A" -

(*) L'intera zona omogenea "A" è classificata zona di Recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della l.s. n.457/78. Pertanto nell'ambito di detta zona, con successiva deliberazione comunale saranno individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla formazione di Piani di Recupero.

Per gli immobili e le aree che non dovranno assoggettarsi a Piani di Recupero, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla pre-ventiva formazione ed approvazione di apposito Piano Particolareggiato.

Fino all'adozione ed approvazione del Piano di Recupero o del Piano particolareggiato, sono consentiti i soli interventi eseguibili in base ad autorizzazione a titolo gratuito, di seguito elencati:

- manutenzione ordinaria e straordinaria (punti "a" e "b" dell'art.31 della l.s. n. 457/78);
- restauro e risanamento conservativo (punto "c" dell'art. 31 della l.s. n° 457/78). Detti interventi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purchè siano disciplinati dalla convenzione di cui

all' ultimo comma dell'art. 27 della l.s. n° 457/78;

- ristrutturazione ed ampliamento, in misura non superiore al 20% degli edifici unifamiliari (punto "d" dell'art. 9 della l.s. n° 10/77);
 - modifiche interne necessarie al miglioramento delle condizioni igieniche e statiche delle abitazioni, nonchè per la realizzazione dei volumi tecnici. (*)
- ART. 5 - EDIFICAZIONE NELLA SOTTOZONA TOTALMENTE EDIFICATA -

In detta Sottozona sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - interventi di restauro e risanamento conservativo;
 - interventi di ristrutturazione edilizia;
 - interventi sostitutivi di singoli edifici o di una pluralità di edifici;
 - ampliamenti e sopraelevazione di edifici esistenti;
 - costruzioni ex novo di singoli edifici;
 - variazioni delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti.
- a) - Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come specificati nell'articolo 31 della legge statale 457/78, debbono avvenire nel rispetto degli allineamenti, dei distacchi, della sagoma, delle superfici, dei volumi e delle destinazioni d'uso degli edifici preesistenti.
- b) - Gli interventi sostitutivi di singoli edifici (quelli che comportano la demolizione di un solo edificio esistente e la sua ricostruzione nello stesso sito) debbono rispettare le norme di edificazione previste per gli edifici da costruire ex novo di cui al successivo punto e).
- c) - Gli ampliamenti degli edifici esistenti (quelli finalizzati ad un aumento della superficie utile lorda definita nell'articolo 60/27 del R.E., senza aumento delle altezze) debbono realizzarsi nel rispetto delle norme per la costruzione di edifici ex novo di cui al successivo punto e).

- d) - Le sopraelevazioni (interventi finalizzati ad un aumento della superficie utile lorda da conseguirsi con incremento delle altezze preesistenti) saranno consentite nel limite di n.° 3 piani fuori terra e di ml. 10,00 di altezza massima, per gli edifici ricadenti in maglie che siano delimitate, su tutti i lati, da spazi pubblici aventi larghezza mai inferiore a ml. 7,00; saranno, invece, consentite nel limite di n° 2 piani fuori terra, in tutti gli altri casi.
- e) - La costruzione ex novo di singoli edifici, nonché l'ampliamento di quelli esistenti e la sostituzione di singoli edifici, deve rispettare le seguenti specifiche norme:
- Densità fondiaria edilizia.....: 9,00 mc/mq.;=
 - Allineamenti.....: rispetto di quelli già individuati dagli edifici preesistenti nella stessa maglia;=
 - Numero massimo dei piani fuori terra....: valgono le prescrizioni stabilite per le sopraelevazioni;=
 - Rapporto di copertura.....: 1,00 mq/mq.;=
 - Tipologia edilizia.....: case isolate, a schiera ed a corte;=
 - Distacchi dai fabbricati e dai confini...: se il nuovo manufatto edilizio dovrà sorgere su un'area che confina con altra area non ancora edificata, esso potrà essere realizzato o sul confine oppure a distanza da esso di ml. 5,00. Se, invece, il nuovo manufatto dovrà sorgere su una

area che confina con altra area già edificata, esso potrà essere realizzato sul confine, se l'edificio del confinante è costruito sul confine, mentre dovrà arretrarsi di ml. 5,00 dal confine, in caso contrario;=

- Spazi interni.....: anche di dimensioni inferiori a quelle indicate negli articoli 73 e 74 del R.E., purché riconosciute idonee ad insindacabile giudizio dell'Ufficiale Sanitario;=
- Parcheggi (escluso ampliamenti).....: 1,00 mq. ogni ^{10,00} 20,00 mc. di costruzione.=

NOTA : Nella sola maglia contrassegnata nei grafici del P.R.G. con il simbolo Bo, si può conseguire un'altezza massima di ml.16,00, con n° 5 piani fuori terra, rispettando, però, un rapporto H/L (altezza fabbricato/larghezza spazio pubblico antistante)= 1,00 e realizzando un distacco fra fabbricati uguale a ml.16,00 ed un distacco dai confini di ml. 8,00.

- f) - Gli interventi sostitutivi di più edifici saranno consentiti solo nel caso in cui siano interessati tutti gli immobili compresi in una stessa maglia urbana intendendo per maglia un insieme di edifici ed aree scoperte delimitate, lungo tutto il perimetro, da strade o altri spazi pubblici.

*definisce
la maglia*

La riedificazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- Tipologia edilizia.....: case a corte od a schiera;

- Densità edilizia fondiaria: 5,00 mc/mq;
- Distanza minima dall'asse stradale preesistente.....: ml. 5,00;
- Distacco fra fabbricati della stessa maglia.....: ml. 0,00;
- Distacco minimo fra corpi di fabbricati di uno
stesso edificio avente pareti finestrate e non.....: ml.10,00;
- Distacco minimo dai confini.....: ml. 0,00;
- Numero massimo di piani.....: N° 3;
- Altezza massima.....: ml.10,00;
- Rapporto massimo altezza edificio larghezza
spazio ^{pubblico} antistante: H/L=: 1,00;
- Rapporto di copertura.....: 1,00mq/mq.;
- fabbricati accessori.....: consentiti nel
limite di 1/10
della superficie
dell'edificio prin
cipale;
- Spazi interni.....: consentiti;
- Parcheggi:.....: 1,00 mq. ogni ^{10,00} 20,00 mc. di costruzione.

g) - Nell'ambito della Zona totalmente edificata sono, altresì, consentite variazioni nelle destinazioni d'uso, purché rientranti in quelle elencate nell'art. 3° delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

N O T E: (1): Tutte le opere consentite nell'ambito della Sottozo
na totalmente edificata saranno attuate con interven
ti diretti. Le soluzioni progettuali a livello ope=
rativo, vanno accompagnate da un grafico rappresen=
tativo della Zona, esteso alle maglie limitrofe, che
espliciti l'intervento progettato nel contesto urba
nistico preesistente; e ciò al fine di assicurare
l'armonizzazione e l'omogeneizzazione del costruendo
edificio alle tipologie edilizie, agli allineamenti,
anche di gronda, ed alle caratteristiche generali del

le preesistenze. Tali armonizzazioni ed omogeneizzazioni saranno valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Edilizia i quali, nei rispettivi pareri, dovranno fare specifica menzione delle considerazioni e delle verifiche effettuate.

(2): Per gli edifici soggetti a vincolo di demolizione parziale, ogni intervento è subordinato alla contemporanea realizzazione della demolizione imposta.

Nelle more, per tali edifici, possono essere autorizzate solo le opere ritenute necessarie per la loro conservazione e per accertate esigenze statiche.

ART. 6 - EDIFICAZIONE NELLA SOTTOZONA DI COMPLETAMENTO - (Parzialmente edificata)

Sono consentite, nella Sottozona di completamento:

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, interventi sostitutivi di singoli edifici, ampliamenti e sopraelevazioni di edifici preesistenti, costruzioni ex novo, nonché variazioni alle destinazioni d'uso degli edifici esistenti.

Nell'ambito della Sottozona di completamento, la normativa da rispettare per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e per le variazioni delle destinazioni d'uso, è quella stabilita per gli analoghi interventi nell'ambito della Sottozona totalmente edificata.

Per gli altri tipi di intervento, invece, la normativa è la seguente:

a) - Sopraelevazione:

- Densità edilizia fondiaria (compreso il volume dell'edificio esistente):.....5,00 mc/mq.;
- Distanza minima dell'asse stradale e distacchi minimi dai confini e dai

fabbricati.....: non minori di quelli individuati dall'edificio preesistente;

- Numero massimo dei piani.....: n° 3 (tre), con un'altezza massima di ml. 10,00, per interventi ricadenti in maglie delimitate, su tutti i lati, da spazi pubblici, aventi larghezza mai inferiore a ml. 7,00; n° 2 piani in tutti gli altri casi;

- Rapporto di copertura.....: quello preesistente;

- Spazi interni.....: nel rispetto degli artt. 73 e 74 del R.E.; sono consentite dimensioni inferiori a quelle regolamentari, se riconosciute idonee ad insindacabile giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

b) - Ampliamenti e sostituzione di edifici esistenti e nuove costruzioni:

- Tipologie edilizie.....: case a corte, a schiera perimetrale chiusa e case isolate;

- Densità edilizia fondiaria.....: 5,00 mc./mq.;

- Distanza minima dall'asse stradale.....: 5,00 ml.

- Distacchi minimi dai fabbricati.....: 10,00 ml. per case isolate e 0,00 ml. per case a schiera o a corte;

- Distacchi minimi dai confini.....: ml. 5,00 per le case isolate e ml. 0,00 per le altre tipologie edilizie;

- Numero massimo dei piani.....: N° 3;

- Altezza massima.....: ml. 10,00;

- Rapporto massimo altezza edificio
larghezza spazio pubblico antistante $H/L = 1,00$;
- Rapporto di copertura.....: 0,75 mq/mq.;
- Fabbricati accessori.....: consentiti nella misura
massima di 1/10 della su
perficie dell'edificio
principale;
- Parcheggi (escluso ampliamenti).....: 1,00 mq. ogni ^{10,00} 20,00 mc. ^{CON UNA} ^{LEGGI} ^{STATALI}
di costruzione;

NOTE: (1) Tutte le opere consentite nell'ambito della Sotto= zona di completamento saranno attuate con interventi diretti.

Le soluzioni progettuali, a livello operativo, vanno accompagnate da un grafico rappresentativo della zona, esteso alle maglie urbanistiche limitrofe, che espliciti l'intervento progettato nel contesto urbanistico preesistente; e ciò al fine di assicurare l'armonizzazione e l'omogeneizzazione del costruendo edificio alle tipologie edilizie, agli allineamenti, anche di gronda, ed alle caratteristiche generali delle preesistenze.

Tali armonizzazioni ed omogeneizzazioni saranno valutate dall' Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Edilizia i quali, nei rispettivi pareri, dovranno fare specifica menzione delle considerazioni e delle verifiche effettuate.

(2) Nelle aree comprese in strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica (Piani particolareggiati) ed in quelli di iniziativa privata (Piani di Lottizzazione), l'edificazione deve avvenire nel rispetto

dei relativi allegati grafici, delle specifiche Norme di Attuazione e delle Convenzioni.

ART. 7 - EDIFICAZIONE NELLA ZONA DI ESPANSIONE -

Ogni intervento nell'ambito della Zona di Espansione dovrà essere preceduto da apposita Lottizzazione Convenzionata o Piano Particolareggiato esteso ad un comparto di minimo intervento (art. 15 della legge regionale n° 56/1980), così come individuato nella Tav. n° 11 del P.R.G., e dovrà avvenire nel rispetto della Normativa che segue:

a) - Intensiva e mista:

- Tipologie edilizie.....: case a schiera aperta;
- (*)- Densità edilizia fondiaria.....: 2,50 mc./mq. (*)
- (*)- Densità edilizia territoriale.....: 1,50 mc./mq. (*)
- Distanza minima dall'asse stradale: H/2, con un minimo di ml. 5,00;
- Distacco minimo fra fabbricati aventi pareti finestrate e non=: H, con un minimo di ml.10,00;
- (*)- Numero massimo dei piani.....: N° 3 (*)
- (*)- Altezza massima.....: ml. 10,50 (*)
- Rapporto massimo altezza edificio larghezza spazio pubblico antistante:.....: H/L= 1,00;
- Rapporto di copertura:.....: 0,60 mq./mq.;
- (*)- Fabbricati accessori: ANNULLATO (*)
- Lunghezza massima delle pareti:.....: ml. 100,00;
- Spazi interni:.....: non consentiti;
- Parcheggi:.....: 1,00 mq. ogni 20,00 mc. di costruzione.

b) - Estensiva:

- Tipologia edilizia.....: case isolate;
- (*)- Densità edilizia fondiaria.....: 1,50 mc./mq.; (*)
- Densità edilizia territoriale.....: 1,00 mc./mq.;
- Distanza minima dall'asse stradale.....: 10,00 ml.
- Distacco minimo fra fabbricati aventi pareti finestrate e non=: ml. 10,00;
- Distacco minimo dai confini.....: ml. 5,00;

NB. Pochi estis delucidazioni all'Ufficio Irtacistico Regionale - Ing. Benetti e
ferrari - L'art. 8 va inteso nel senso che in detta zona sono
consueti, per fabbricati ex novo, tutti gli interventi consueti in
nella zona E rispettando tutta la normativa. Per quanto
concerne invece gli immobili esistenti non soggetti a vincoli, sono
consueti interventi di ristrutturazione ed ampliamento nella percentuale
max del 20% delle volumetrie preesistenti, finalizzati a conseguire le
più idonee condizioni igienico-ambientali delle unità abitative
esistenti.

[Handwritten signature]

- Numero massimo dei piani.....: n° 2;
- (*)- Altezza massima.....: ml. 7,00;(*)
- Rapporto di copertura.....: 0,40 mq./mq;
- (*)- Fabbricati accessori: ANNULLATO (*)
- Lunghezza massima delle pareti:.....: ml. 25,00;
- Parcheggio:.....: 1,00 mq. ogni 20,00 mc. di costruzione.

N O T A : Nelle aree comprese nel Piano di Zona - ex Legge 167 (P.E.E.P) e nel Piano di Lottizzazione convenzionata, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei relativi allegati grafici, delle specifiche Norme di Attuazione e delle Convenzioni.

ART. 8 - EDIFICAZIONE NELLE BORGATE RURALI -

NB (*) Per gli interventi ricadenti sulle aree di nuova tipizzazione previste nelle borgate rurali, valgono le prescrizioni, gli indici ed i parametri stabiliti per l'edificazione nella zona "E". Saranno consentiti unicamente, per gli immobili non soggetti a vincoli, interventi di ristrutturazione ed ampliamento nella percentuale max del 20 % delle volumetrie preesistenti, finalizzati a consentire più idonee condizioni igienico-ambientale delle unità abitative esistenti. (*)

ART. 9. - EDIFICAZIONE NELLA ZONA ARTIGIANALE E PER PICCOLE INDUSTRIE -

a) Zone "D₁" e "D₂" :

L'edificazione, da attuarsi con interventi diretti, dovrà avvenire nel rispetto della normativa che segue:

- Densità edilizia fondiaria.....: 3,00mc./mq.;
- Indice di utilizzazione.....: 3,00;
- Altezza massima.....: ml. 12,00;
- Rapporto di copertura.....: 0,50 mq./mq.

- Distacco minimo fra fabbricati aventi pareti finestrate e non=.....: H, con un minimo di ml. 10,00
- Distanza minima dai confini.....: H/2, con un minimo di ml. 5,00;
- Distanza minima dall'asse stradale...: (H/2 + 5,00), con un minimo di ml. 10,00
- Rapporto massimo altezza edificio spazio pubblico antistante.....: H/L = 1,00;
- Fabbricati accessori.....: consentiti nella misura massima di 1/5 della superficie degli edifici destinati ad attività produttive;
- Parcheggi:.....: 1,00 mq. ogni ¹⁰ 20,00 mc. di costruzione; in aggiunta, in prossimità dell'accesso al lotto, occorre riservare, per parcheggi pubblici, una superficie non inferiore al 10% della superficie del lotto medesimo.

Si può eccedere l'altezza massima, come sopra definita, solo con costruzioni speciali, quali silos, ^{o/m} gur, serbatoi e simili, senza comunque superare l'altezza fuori terra di ml. 25,00; qualora si rendesse necessario, per il funzionamento dell'impianto produttivo, superare tale limite, occorrerà procedere, sempre per le costruzioni speciali sopra richiamate, in deroga conformemente all'art. 108 del R.E.

Gli uffici, i laboratori, i locali di soggiorno diurno per gli ad detti, nonché le abitazioni per il servizio di custodia ammessi nell'ambito della Zona "D", debbono essere possibilmente tenuti separati dai locali destinati all'attività produttiva e debbono svilupparsi su di una altezza non eccedente i ml. 7,50.

La cubatura da impegnare con i predetti locali ammessi non può eccedere il 25% del volume effettivamente destinato alle attività produttive.

Le aree libere da costruzioni e non impegnate dalla viabilità interna, debbono essere sistemate a verde con un minimo di mq. 10,00 di spazio effettivamente a verde per ogni addetto.

b) - Zone "D₃" e "D₄" :

L'edificazione nell'ambito delle Zone Omogenee "D₃" e "D₄" dovrà avvenire, rispettivamente, nel rispetto dei parametri e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ed in quelle del Piano Quadro di iniziativa pubblica, in vigore.

ART. 10 - EDIFICAZIONE NELLA ZONA "E": -

a) - Gli interventi consentiti in via principale nella Zona "E" (quali: stalle, concimaie, silos, foraggiere, fienili, abitazioni, etc.) dovranno rispettare le seguenti norme:

- Densità edilizia fondiaria per le abitazioni.....: 0,03 mc./mq.;
- Densità edilizia fondiaria per gli annessi.....: 0,07 mc./mq.;
- Densità edilizia fondiaria totale.....: 0,10 mc./mq.;
- (*) - Altezza massima delle abitazioni.....: 7,00 ml.;(*)
- Numero massimo dei piani per le abitazioni.....: n° 2;
- (*) - Altezza massima degli annessi.....: 10,00 ml.;(*)
- Distacchi minimi fra fabbricati aventi pareti
finestate e non=: 12,00 ml.;
- Distanze minime dai confini.....: 10,00 ml.;
- Distanze minime dal ciglio a protezione del
nastro stradale.....: secondo il D.M. del I°
aprile 1968; ^{no 1464} per strade
non comprese in detto
Decreto, distanza mi-
nima: ml.10,00

Si può eccedere l'altezza massima con costruzioni speciali, quali silos e simili, fino a raggiungere i ml. 25,00; per altezze ancora superiori occorre adottare la procedura di deroga di cui all'articolo 108 del R.E.;

- b) - Per edifici destinati alle attività produttive connesse con la raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e per quelli finalizzati al potenziamento della zootecnia, le norme da rispettare nell'edificazione sono le stesse riportate nel precedente punto a), fatta eccezione per la densità edilizia fondiaria che può anche superare il valore di 0,10 mc./mq. previa adozione della procedura di deroga così come previsto nell'articolo 108 del R.E.;

(*) I soggetti abilitati ad intervenire in detta zona, con particolare riferimento agli interventi di cui alle precedenti lett. a) e b) sono gli imprenditori agricoli (singoli o associati), i coltivatori diretti ed i braccianti agricoli la cui qualifica sarà attestata a mezzo certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di

Foggia, (*)

- c) - Per attrezzature a servizio del traffico vale la norma già fissata nel precedente punto b);

- (*) d) - Per i manufatti per la ricerca, estrazione o distribuzione degli idrocarburi e relative pertinenze, valgono le norme di cui alla lett. b);

Il suolo di pertinenza dei complessi produttivi e delle attrezzature a servizio del traffico ricadenti nella Zona rurale "E" dovrà essere gravato da vincolo di asservimento da trascriversi, a cura e spese del proprietario, prima del rilascio della concessione, nel registro delle ipoteche, il quale vincolo deve essere esteso ad una superficie tale da garantire il rispetto della densità edilizia fondiaria;

Le opere da realizzare nell'ambito della Zona "E" saranno attuate con interventi diretti.

Il rilascio delle concessioni edilizie nella Zona Rurale "E" potrà avvenire a titolo gratuito a solo favore di coloro i quali siano

in possesso del requisito di imprenditore agricolo, di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, nei modi di cui all'art. 9 - lettera a) della legge statale n° 10/1977 ed all'art. 9 della legge regionale n° 6/1979, così come modificato dall'articolo 2° della legge regionale n° 66/1979; in tutti gli altri casi la concessione verrà rilasciata a titolo oneroso.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 51 - lettera g) della Legge Regionale n° 56 del 1980, per le aziende agricole con terreni non confinanti fra loro, è ammesso, per la realizzazione di manufatti per usi agricoli e zootecnici, ivi comprese le residenze, ^{o servizi} l'accorpamento delle aree per interventi di edificazione della produttività del fondo e dell'azienda; il tutto con asservimento delle aree in parola, regolarmente trascritte e registrate a cura e spese del richiedente, nonché nel rispetto degli indici e parametri di zona.

Nelle aree boscate e rimboscate comprese nel territorio comunale (*) ed in quelle che in futuro dovessero essere rimboschite a cura dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure (soluzione di continuità permanente nella struttura del bosco), giusto parere dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste che sarà vincolante anche ai fini dell'ammisibilità degli indici e dei parametri edilizi.

(*) Ai sensi della legge 3/1/75 n. 47 tutte le zone danneggiate o distrutte dal fuoco non possono avere destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio. In tale zona, in ogni caso, è rigorosamente vietato realizzare qualsiasi tipo di costruzione.

Nelle zone boscate è vietata l'apertura di cave.

Buona parte del territorio comunale è sottoposta a vincolo idrogeologico (tav. n.4/a) ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e, quindi, soggetta alla norma relativa.

In particolare, i lavori di trasformazione dei terreni cespuglia

Art 20 del R.D.L. 16.5.1926 n° 1126 -

Le prescrizioni di cui all'art 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a cultura agraria dei boschi e dei terreni saldi -

Chi intende compiere i lavori suaccennati dovrà fornire dichiarazione in tempo utile all'ispettore forestale indicando la data d'inizio di essi -

L'ispettore forestale potrà prescrivere le modalità dell'esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'art. 1 del R.D. 30.12.1923 n° 3267

Qualora entro 30 gg. dalla dichiarazione l'ispettore non avrà prescritto delle modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti -

ti o saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (coltura agraria) sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Puglia.

Le opere pubbliche che comportano movimento di terreno (strade, acquedotti, elettrodotti, opere drenanti, costruzione fabbricati, ecc.) devono essere preventivamente denunciate ai sensi dell'art. 20 del R.D. L. 16/5/1926 n. 1126.

Gli insediamenti edilizi devono rispettare una distanza opportuna (almeno m.50) dal confine con le zone boscate, e tanto sia per garantire l'integrità delle stesse sia per motivi di sicurezza ed incolumità pubbliche in caso di propagazione di incendi boschivi. (*)

Nelle aree di particolare interesse archeologico ed in quelle interessate da ricerche metanifere, prima del rilascio della concessione e dilizia, vanno sentiti, rispettivamente, la competente Soprintendenza e l'Ente Nazionale Idrocarburi per verificare la compatibilità dell'insediamento con i programmi degli Enti sopracitati. Eventuale diniego all'intervento o parere condizionato alla osservanza di particolari prescrizioni, sono vincolanti.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesistico per effetto del Decreto 21.09.1984 del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste nella legge 29 giugno 1939 n° 1497.

Sono sottoposte a vincolo paesistico:

1. il territorio contermina al lago Pescara, compreso in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul lago;
2. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del Testo Unico sulle Acque dell'11 dicembre 1983 n° 1775, di cui all'Elenco che segue, e le relative ripe, per una fascia di 150 metri ciascuna:

N°	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Altri Comuni tocca ti od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua.
1	Torrente SORENSE	CELONE	Lucera, Troia, Castelluccio Valm.	Dallo sbocco alla sua biforcazione nel bosco "Difesa" di Castelluccio Valm.
2	Torrente detto di S. CATERINA	SORENSE	Troia	Dallo sbocco alla sua biforcazione sotto Monte Santo.
3	Torrente VOLGANE	SALSOLA	S. Severo, Lucera, Alberona.	Dallo sbocco a Km.2+500 a monte della confluenza in ciascuna delle sue ramificazioni "Ratapone" e "S. Leonardo".
4	Torrente canale CALVINO	VOLGANE	-----	Dallo sbocco alla mulattiera che lo attraversa sotto masseria "Tomolo".
5	Torrente LA VOLA	VOLGANE	-----	Dallo sbocco a Km. 2+000 a monte della confluenza del canale dell'Organo.
6	Canale DELL'ORGANO	LA VOLA	-----	Dallo sbocco alla mulattiera che lo attraversa sotto "Girosilla".
7	Torrente DELL'OLMO	VOLGANE	-----	Dallo sbocco per Km. 5+000 verso Monte.
8	Canale CASARSA	VOLGANE	Alberona	Dalo sbocco più sotto a sud di C. Aldiglia.

3. I boschi e le foreste;
4. Le zone gravate da usi civici.

(*) Comma annullato (*)

ART. 11 - EDIFICAZIONE NELLA ZONA TURISTICA -

L'edificazione nell'ambito della Zona Turistica deve avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- a) - Aree destinate ad edifici per residenze:

- Tipologia edilizia.....: case schiera aperta e isolate;
- Densità edilizia fondiaria.....: 1,50 mc./mq.;
- Densità edilizia territoriale.....: 0,80 mc./mq.;
- Distanza minima dall'asse stradale.....:12,00 ml.;
- Distacco minimo fra fabbricati di schiere diverse.....:15,00 ml.;
- Numero massimo dei piani.....: n. 2.=;
- Altezza massima.....: 8,00 ml.;
- Rapporto di copertura.....: 0,25mc./mq.;
- Lunghezza massima delle pareti.....:30,00 ml.;
- Fabbricati accessori.....: non consentiti;
- Spazi interni.....: non consentiti;
- Parcheggi.....1,00 mq. ogni 20,00 mc. di costruzione.

- b) - Aree destinate ad insediamenti ricettivi all'aperto:

- Superficie massima a piazzali per tende, roulottes, ed autocaravans.....: 50 % del totale;
- Superficie massima da impegnare con manu fatti sia definitivi che in precario, com presi eventuali bungalow.....: 15 % del totale;
- Altezza massima degli edifici.....: 4,00 ml.;
- Numero massimo dei piani.....: N° 1.=;

I manufatti edilizi definitivi non debbono essere destinati al per nottamento di persone, escluso solo l'alloggio per il custode.

Qualsiasi intervento dev'essere preceduto dalla redazione ed approvazione di apposito Piano Particolareggiato esteso all'intera Turistica.

Il piano particolareggiato deve essere elaborato salvaguardando le caratteristiche ambientali e paesaggistiche per cui lo stesso, anche se non è espressamente richiesto da vigenti leggi, prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale, deve essere sottoposto al parere della competente Soprintendenza e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Inoltre, poichè l'intera area ricade in zona di interesse paesistico, così individuata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, ai sensi del punto 2) del Decreto 21 settembre 1984 del Ministero dei Beni Culturali ed ambientali, ad essa non potranno apportarsi modificazioni dell'assetto nè su essa potranno realizzarsi opere edilizie e lavori fino al 31 dicembre 1985.

CAP. I I I

A T T R E Z Z A T U R E

ART. 12 - Q U A N T I T A ' M I N I M E -

La quantità minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a parcheggio da destinare nell'ambito delle diverse Zone Territoriali Omogenee per ogni abitante da insediare, è quella prevista nella Tabella dei Tipi Edilizi.

Le aree relative alla istruzione ed al verde pubblico debbono essere reperite tra quelle individuate nei grafici del P.R.G.; invece le aree per parcheggio pubblico debbono essere reperite, in ragione di 5 mq./abitante, nell'ambito dei comparti di minimo intervento della Zona Omogenea di espansione, in sede di redazione degli strumenti esecutivi. Le aree di cui sopra dovranno essere cedute gratuitamente al Comune.

In luogo della cessione delle aree, per i piccoli insediamenti nell'ambito della Sottozona ^{totalmente} parzialmente edificata e della Sottozona di completamento, il Comune può convenire, con il privato, il pagamento di una somma corrispondente al valore di mercato delle aree medesime.

ART. 13 - RAPPORTO ABITANTE /ATTREZZATURE -

Ai fini dell'osservanza delle quantità minime di cui al precedente art. 12 delle presenti Norme Tecniche , si assume che ad ogni abitante da insediare corrispondano mc. 80,00 di volume vuoto per pieno fuori terra.

CAP. I V

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

ART. 14 - AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA -

Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle definite nell'articolo 4 della Legge n° 847 del 29 settembre 1964 e modificato dall'art. 44 della legge n° 865 del 22 ottobre 1971, nonché tutte le altre che dovessero successivamente essere definite con apposita legge regionale.

Le aree necessarie all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria debbono essere cedute gratuitamente al Comune.

CAP. V

N O R M E F I N A L I

ART. 15 - CONTRIBUTO -

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, partecipa agli oneri ad essa relativi in conformità di quanto prescritto nella legge n° 10 del 28 gennaio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16 - PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE -

Il Comune di BICCARI (Foggia) potrà attuare il Piano Regolatore Generale sulla base di Programmi Pluriennali di Attuazione, anche se le specifiche leggi regionali o nazionali dovessero includerlo fra i Comuni esonerati.

Il Programma Pluriennale di Attuazione dovrà individuare le aree e le zone -incluse o meno in Piani Convenzionati di Lottizzazione- nelle quali debbono realizzarsi le previsioni del P.R.G. e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

In caso di adozione di tali Programmi, la concessione edilizia per le opere elencate all'art. 10 del R.E. è data solo per le aree incluse nei Programmi stessi, e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dall'articolo 9° della legge N° 10 del 28 gennaio 1977, senpreché non siano in contrasto con le prescrizioni del P.R.G.

R e d a t t o d a l :

- Dott. ING. L u i g i C e l a -



Luigi Cella

19.09.96

esplicative
Disciplina per gli interventi edilizi in zona E: nuovi fabbricati o ampliamento di quelli esistenti

Il richiedente dovrà dimostrare di avere titolo per richiedere la concessione edilizia e cioè di avere la disponibilità dei terreni costituenti l'azienda: in proprietà, in diritto di superficie, in concessione (beni demaniali), in usufrutto (solo per i lavori di restauro), in enfiteusi, in affittanza per coltivazione diretta (con autorizzazione espressa ad eseguire miglioramenti o insediamenti di fabbricati rurali a norma degli artt.14 e 16 L. 11.02.71 n° 11), in comodato.

Per le aziende agricole con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento alle condizioni e con le modalità di cui all' art.10 delle N.d.A. del PRG.

La concessione a titolo gratuito potrà essere rilasciata solo alle condizioni e con le modalità di cui all' art.10 delle N.d.A. del P.R.G.

In ogni caso, il richiedente dovrà dimostrare di avere titolo idoneo sulla particella direttamente interessata dall' insediamento dei fabbricati: proprietà, diritto di superficie, concessione (beni demaniali), enfiteusi, affittanza per coltivazione diretta (v.sopra).

Commissione Edilizia Biccari
Seduta del - 7 OTT. 1996

Parere:

- Favorevole
- Favorevole a condizioni
- Respinto
- Si Rinvia

Il Presidente

Antonio Senni